



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Prima Sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MAURO BERNARDI ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2010 promossa da: (omissis)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28-5-2010 S. G. proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/10 emesso il 4-4-2010 dal Tribunale di

Mantova con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di CO. soc. coop. la somma di € 46.714,87 oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/02 ed alle spese del procedimento monitorio assumendo che tale società non avrebbe fornito tutta la merce di cui era stato ingiunto il pagamento ed inoltre che i prezzi esposti nelle fatture non sarebbero stati concordati: chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.

L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione ed assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti formulate nei rispettivi atti introduttivi e discussa all'udienza del 4-10-2010 nel corso della quale veniva data integrale lettura della sentenza.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Nel merito va osservato che l'opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante la produzione della documentazione contabile attestante la natura della merce e la sua fornitura avvenuta a mezzo consegna al vettore (cfr. art. 1510 II co. c.c.); va aggiunto

che il teste sentito ha confermato che il prezzo di vendita era stato concordato fra le parti.

La circostanza inoltre che la fornitura di un così rilevante quantitativo di merce effettuata mediante più consegne sia avvenuta senza che l'ingiunto avesse mai sollevato rilievi, costituisce ulteriore dato a conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, rilevandosi peraltro che la manifesta infondatezza dell'opposizione ed il comportamento processuale dell'opponente che, per mero intento dilatorio, aveva fissato molto in avanti la prima udienza di comparizione delle parti, giustificano la condanna dello stesso, ex art. 96 III co. c.p.c., al pagamento della somma indicata in dispositivo che viene determinata in percentuale sull'ammontare dei compensi per diritti ed onorari riconosciuti in favore dell'opposta atteso che l'utilizzo di tale parametro consente di avere riguardo al valore della causa ed alla complessità della attività svolta, tenendosi altresì conto della durata del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/10 emesso il 4-4-2010 dal Tribunale di Mantova;
- condanna l'opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.556,74 di cui € 56,74 per spese, € 1.000,00 per diritti, € 2.500.00,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.P., i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente, ex art. 96 III co. c.p.c., a pagare in favore dell'opposta la somma di € 1.000,00.

Mantova, 4 ottobre 2011.

Il Giudice
dott. MAURO BERNARDI

II CASO.it